

Torino, 16.06.2020

Preg.mo Ministro del Lavoro e delle Politiche  
Sociali

Dr.ssa Nunzia Catalfo  
gabinettoministro@pec.lavoro.gov.it

Preg.mo Sig. Capo dell'Ispettorato Nazionale

Dr. Leonardo Alestra  
del Lavoro  
capoispettorato@pec.ispettorato.gov.it

Direzione centrale tutela, sicurezza e vigilanza del lavoro

c.a. Direttore Dr. Orazio Parisi  
DCTutela@pec.ispettorato.gov.it

Agli Ispettorati Territoriali del Lavoro

Via PEC

**Oggetto: procedura di emersione di cui all'art.103, comma 1, DL 34/2020**

La scrivente Associazione ritiene opportuno rappresentare una particolare criticità della procedura di regolarizzazione di cui all'art.103 del DL 34/2020, con riferimento a numerose segnalazioni pervenute dagli associati che evidenziano in tutto il territorio nazionale la diffusa indisponibilità di molti datori di lavoro a dichiarare rapporti di impiego irregolare già in corso nei settori di lavoro ammessi alla regolarizzazione (lavoro domestico, nell'agricoltura e attività connesse o nella pesca), che quindi rientrerebbero pacificamente

nel campo di applicazione della norma in oggetto. Di fronte a tale arbitrario rifiuto, poiché la norma non consente purtroppo al lavoratore di promuovere autonomamente l'emersione, l'unica possibilità per indurre il datore di lavoro alla regolarizzazione sembra essere il tempestivo accertamento ispettivo, su circostanziata istanza del lavoratore interessato, della sussistenza del rapporto di lavoro subordinato in corso prima della scadenza del termine per l'inoltro della dichiarazione di emersione, fissato al 15 luglio p.v..

Per l'appunto, la conseguente contestazione della condotta delittuosa di cui all'art.22, co.12, del dlgs.286/98, unitamente alle evasioni contributive ed ai relativi illeciti amministrativi, se formalizzata prima della scadenza del predetto termine, potrebbe senz'altro indurre il datore di lavoro alla regolarizzazione, onde beneficiare delle condizioni di non punibilità e di estinzione degli illeciti previste dalla stessa norma; viceversa, ove gli accertamenti fossero svolti oltre la scadenza del termine per la regolarizzazione, si verrebbe da un lato a creare un oneroso e poco proficuo, oltre che evitabile, contenzioso civile e penale, mentre d'altro canto risulterebbero non solo sostanzialmente vanificati gli scopi perseguiti dalla norma ma per di più definitivamente compromessa la possibilità di prosecuzione regolare dei rapporti di lavoro in corso.

Ferma restando l'auspicabile modifica legislativa in sede di conversione del d.l. 34/2020 nel senso di permettere l'accesso alla procedura sulla base dell'istanza presentata dal solo lavoratore, salvo successive adeguate verifiche della effettiva sussistenza del rapporto, si ritiene di chiedere, in primo luogo al Ministro del lavoro ed agli Uffici in indirizzo di adottare disposizioni organizzative che assicurino, a fronte delle richieste di accertamento che perverranno con specifico riferimento a siffatte situazioni, l'effettuazione urgente, ovvero in via prioritaria rispetto alla consueta programmazione, delle attività ispettive rivolte alla verifica dell'impiego irregolare di lavoratori privi di permesso di soggiorno o comunque titolari di un permesso che non abilita allo svolgimento dell'attività lavorativa concretamente svolta, onde stimolare in tempo utile, quindi prima del 15 luglio p.v., l'auspicata ottemperanza alla regolarizzazione.

Si chiede altresì che il Ministro del Lavoro e l'Ispettorato Nazionale del Lavoro provvedano a valutare l'opportunità di adottare ulteriori disposizioni e misure organizzative onde assicurare nel miglior modo possibile gli scopi della regolarizzazione, confidando che sia condivisa la valutazione di opportunità in merito a quanto sopra proposto.

Con osservanza

Il Presidente A.S.G.I.

Avv. Lorenzo Trucco

